

Riunione del 13 dicembre 2007

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Costanza Acciai (Relatore)
 Avv. Thomas Martone

CAF/6/07 – Appello della società AV Lucera Pallavolo avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti del 12/10/2007 relativa alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Danilo Barbaro

L'atleta Danilo Barbaro, tesserato presso la AV Lucera Pallavolo proponeva ricorso alla CTA al fine di ottenere pronuncia di cessazione coattiva del vincolo per motivi di lavoro e di studio nonché per il deterioramento dei propri rapporti con il sodalizio di appartenenza.

Resisteva la AV Lucera Pallavolo contestando la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno della domanda di scioglimento coattivo del vincolo, chiedendo la reiezione del ricorso e, in subordine la determinazione dell'equo indennizzo per lo scioglimento del vincolo.

Comparse le parti dinanzi la CTA le stesse ponevano la questione concernente la possibilità per il ricorrente di comprovare attraverso produzione documentale le asserzioni concernenti situazioni in fieri al momento della presentazione del ricorso, successivamente concretizzate e contestate dal sodalizio come in veritiere.

Riservatasi sulla questione dell'ammissibilità della produzione documentale, la CTA, con propria decisione 12.ottobre 2007, ritenuta ammissibile e rilevante la discussa produzione , accoglieva il ricorso dell'atleta.

Avverso la suddetta decisione proponeva appello la AV Lucera Pallavolo chiedendone a questa Commissione la riforma per tre ordini di motivi.

Non appare fondato il primo motivo attinente alla pretesa violazione dell'art. 79 e sgg. R.G. per avere la CTA ritenuto ammissibile la produzione di documentazione "nuova" rispetto a quanto allegato al ricorso introduttivo. Ritiene infatti questa Commissione che la CTA abbia correttamente e congruamente motivato l'interpretazione della ratio delle norme che oggi si pretendono violate ritenendo che il divieto dei cosiddetti "nova" debba essere temperato dall'interesse all'accertamento della verità effettiva delle circostanze e/o contestazioni addotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, specie allorquando la necessità di comprovare ulteriormente uno dei fatti già posti a sostegno delle proprie allegazioni discenda dall'avversaria contestazione della documentazione originariamente prodotta a sostegno della domanda.

Del pari, nel merito l'appello non appare meritevole di accoglimento: la CTA ha ritenuto fondati i (soli) motivi di studio e di lavoro adottati da ricorrente e comprovati tramite documentazione dotata di fede pubblica, tanto da subordinare lo scioglimento del vincolo alla corresponsione dell'equo indennizzo i cui criteri di determinazione appaiono equi e condivisibili.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli